



I compensi percepiti dagli amministratori di società sono qualificati, ai fini fiscali, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR. Rappresentano un'eccezione a tale assimilazione i compensi erogati in favore di amministratori professionisti.

Il regime di tassazione si fonda sul principio di cassa, disciplinato dall'art. 51 del TUIR, con alcune importanti estensioni che danno origine alla distinzione tra principio di cassa "rigoroso" e principio di cassa "allargato".

Il principio di cassa rigoroso e quello allargato

Per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente vige il principio di cassa: il reddito è tassato quando viene effettivamente percepito, ma con una particolare estensione prevista dall'articolo 51 del TUIR, nota come principio di "cassa allargato".

In base a questa norma, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Questa è una finzione giuridica: i redditi restano soggetti al principio di cassa (cioè, tassazione nel momento della percezione), ma entro il limite del 12 gennaio si applica una deroga per ragioni pratiche e di allineamento contabile.

Amministratori professionisti e non

Tuttavia, è necessario effettuare una distinzione tra amministratori professionisti e non. Alcuni professionisti possono, nell'ambito della propria attività, assumere anche incarichi di amministratore di società. Tra questi rientrano i dottori commercialisti, gli ingegneri che operano in società di

ingegneria e, più in generale, i professionisti che, per competenze tecniche, siano chiamati a svolgere funzioni gestionali.

Il dottore commercialista, pur non potendo esercitare attività tipicamente commerciali (come l'attività di agente di commercio, agente assicurativo o vendita porta a porta), può ricoprire la carica di amministratore quando tale ruolo risulti coerente con la propria attività professionale.

In determinati ambiti, come nel caso delle società di revisione, la normativa richiede che gli amministratori siano iscritti ai rispettivi albi professionali, poiché l'incarico è strettamente connesso allo svolgimento di attività di natura professionale.

Quando l'amministratore professionista emette fattura per le attività svolte dichiara il reddito come lavoro autonomo: per tale motivo non trova applicazione il principio di cassa allargato.

Deducibilità del costo per la società

La deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori trova la sua base nell'articolo 95, comma 5, del TUIR, che prevede l'applicazione del principio di cassa. La ratio della norma è quella di far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante.

Per garantire l'allineamento tra il periodo di imposizione in capo all'amministratore e quello di deduzione in capo alla società, è prevista per quest'ultima l'applicazione del principio di "cassa allargata". Quindi:

- i compensi maturati nel 2025 e pagati entro il 12 gennaio 2026 possono essere portati in deduzione dalla società nell'esercizio 2025;
- i compensi maturati nel 2025 ma corrisposti dopo il 12 gennaio 2026 diventano deducibili nell'esercizio 2026.

In ultimo, si ricorda che in caso di compensi maturati nel 2025 ma corrisposti dopo il 12 gennaio 2026 è necessario informare il consulente del lavoro in quanto tali somme concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'anno 2026.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti



TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI